

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 275

della Giunta comunale

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore 08:30, sala giunta, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- 1 ZANLUCCHI PAOLO
- 2 PACCHIELAT MICHELA
- 3 DELLAI JESSICA
- 4 MARTINELLI NADIA
- 5 SADLER MARCELLO
- 6 ZAMBONI MAURO

Presenze	
Presenti	Assenti
x	
x	
x	
x	
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Bonetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Dott. Zanlucchi Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

considerato che il Comune di Altopiano della Vigolana da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.ii.;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 sarà regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

considerato che la Giunta provinciale, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.P. 5/1998 *“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”* e ss.mm. ha competenza in ordine all'approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta tariffa di igiene ambientale;

ritenuto opportuno adottare il *“regolamento tariffario”*, come individuato dal D.M. 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria *“chi inquina paga”*;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/02/2016 con il quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2016 e n. 51 del 15/11/2017;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi?”*;

preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. in data 14.12.2021 e la proposta tariffaria acquisita al protocollo comunale n. 17399 del 16.12.2021;

considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2022 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.282.235,00	92.788,00
Costi variabili (€)	2.296.445,00	0,00
Totale (€)	6.578.680,00	92.788,00

considerato atto che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- all’articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall’art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/02/2016, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2016, n. 51 del 15/11/2017 e n. 66 del 30/12/2020;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 15/11/2017;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 67 di data 30.12.2020, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023, il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 di data 11.01.2021 avente ad oggetto: “Art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e modalità di attuazione delle spese in economia”;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2, sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- il responsabile dell’Area dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Finanziario dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ss.mm;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale,
- lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2022 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,093 Euro/litro**;

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**.

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

COMPONENTI	QUOTA FISSA (€)	QUOTA FISSA SPAZZAMENTO (€)	TARIFFA 2022(€)
Componenti 1	32,11	11,70	43,81
Componenti 2	57,80	21,07	78,87
Componenti 3	73,86	26,92	100,78
Componenti 4	96,34	35,11	131,45
Componenti 5	115,60	42,14	157,74
Componenti 6 o più	131,66	47,99	179,65

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

CATEGORIA	QUOTA FISSA (€)	QUOTA FISSA SPAZZAMENTO (€)	TARIFFA 2022 (€)
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5758	0,2070	0,7828
02.Cinematografi e Teatri	0,3695	0,1328	0,5023
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5156	0,1853	0,7009
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7563	0,2718	1,0281
05.Stabilimenti Balneari	0,5500	0,1977	0,7477
06.Esposizioni, Autosaloni	0,4383	0,1575	0,5958
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4094	0,5066	1,9160
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9282	0,3336	1,2618
09.Case di Cura e Riposo	1,0743	0,3861	1,4604
10.Ospedali	1,1086	0,3985	1,5071
11.Uffici, Agenzie	1,3063	0,4695	1,7758
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5242	0,1884	0,7126
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2118	0,4355	1,6473
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5469	0,5560	2,1029
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7133	0,2564	0,9697
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5297	0,5498	2,0795
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,2719	0,4572	1,7291
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8852	0,3182	1,2034
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2118	0,4355	1,6473
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9367	0,3367	1,2734
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettive)	8,2760	2,9747	11,2507
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,5572	2,3569	8,9141
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,4056	1,9430	7,3486
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,3719	0,8526	3,2245
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2430	0,8062	3,0492
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,7026	3,4875	13,1901
27.Ipermercati generi misti	2,3548	0,8464	3,2012
28.Banchi Mercato generi alimentari	5,9470	2,1376	8,0846
29.Discoteche, Night Club	1,6415	0,5900	2,2315

2. di confermare per l'anno 2022 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,015 al litro + I.V.A. 10%;
3. di confermare per l'anno 2022 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € 0,026 al litro + I.V.A. 10%;
4. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere alcuna ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
5. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del "Regolamento per la applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi", in 80 (ottanta) litri a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
6. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento succitato, in 12 (dodici) svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
7. Di confermare per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento succitato, in € 5,00 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € 2,50 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
8. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% (ventipercento) della parte fissa della tariffa;
9. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuto indifferenziato (come ad esempio pannolini e pannoloni) nella misura fissa di € 30,00 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
10. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a quelle utenze composte da figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di € 30,00 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti;

11. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da famiglie residenti nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito da pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quello minimo erogato dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base, nella misura del 40% (quarantapercento) della parte fissa della tariffa;
12. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle associazioni iscritte all'albo comunale e ai comitati informali per le manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, idoneamente pubblicizzate, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale ma esclusivamente da libere offerte, nella misura del 50% (cinquantapercento) del costo;
13. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera f) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, che utilizzano i pannolini riciclabili come alternativa a quelli usa e getta, nella misura massima di € 100,00 all'anno, calcolati su base giornaliera, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti e fino a concorrenza della spesa sostenuta; tale sostituzione è subordinata alla presentazione all'Ente Gestore della fattura intestata ad un familiare, dalla quale risulti inequivocabilmente che la stessa si riferisce all'acquisto del kit di pannolini riciclabili;
14. Di determinare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, nella misura di € 0,266 al litro, oltre ad I.V.A. 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in 20 (venti) litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
15. Di dare atto che le spese derivanti dai punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13), trovano imputazione al capitolo 9563.400 del bilancio di previsione 2022;
16. Di trasmettere copia della presente delibera ad AMNU S.p.A.;
17. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che necessita dare esecuzione immediata al presente provvedimento;

Visto l'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione e, da parte di chi vi abbia interesse:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Zanlucchi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Bonetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).